



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 29 del 30/04/2020

Proponente: **Affari Generali**

Oggetto:

COVID 19 – Disposizioni in merito alla regolamentazione dell'attività di vendita per asporto delle bevande da parte di esercizi autorizzati.

II SINDACO

Premesso che con DPCM 10.04.2020 è stata stabilita, fino al 3 maggio 2020, la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione”, rimanendo consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

Visto che con Ordinanza n. 41 del 22.04.2020 la Regione Toscana ha introdotto, per gli esercizi di somministrazione di alimenti nonché per le attività artigiane, la possibilità di effettuare vendita per asporto di cibo, dietro l'osservanza delle seguenti misure:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto

Considerato che tale apertura è supportata dall'opportunità di assimilare la vendita per asporto di cibo, da parte di tutte le attività di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM 10.04.20, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali di cui alla lett.z) del medesimo decreto, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte in quest'ultimo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

Preso atto delle successive interpretazioni dell'Ordinanza Regionale n. 41 del 22.04.2020, da parte degli uffici regionali, che hanno indicato che la possibilità della vendita per asporto degli alimenti, deve essere intesa come cibi cucinati o pronti da consumare al domicilio, escludendo espressamente la vendita per asporto delle bevande;

Preso atto che in tutto il periodo di sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita da asporto che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;

Valutato che il divieto di vendita di bevande che normalmente vengono consumate con il pasto, costringa il consumatore a procurarsi il necessario presso altri esercizi, in contrasto col principio di limitare quanto più possibile gli spostamenti;

Ritenuto, pertanto, che le misure di contenimento possano risultare più efficaci, con l'ampliamento dell'offerta di prodotti alimentari, dando una più ampia interpretazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, alla luce anche delle segnalazioni e richieste pervenute in tal senso;

Visto l'articolo 48, comma 1 e comma 5, della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), che prevedono, rispettivamente, l'unicità della categoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e che i suddetti esercizi “hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi”;

Visto il DPCM del 26 aprile scorso che stabilisce le disposizioni applicabili dal 4 fino al 17 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 il quale prevede espressamente alla lett. aa) “Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico

sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Ritenuto quindi di poter estendere la possibilità della vendita per asporto anche alle bevande nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate nell'ordinanza medesima, nonché di applicare le disposizioni contenute nella predetta ordinanza anche ai posteggi su area pubblica che vendono prodotti alimentari;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2017;

VISTI:

- il DPCM 1 aprile 2020;
- il DPCM 26 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.41 del 22 aprile 2020;
- la L.R. Toscana 62/2018;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa

- fino a quando risulteranno sospese, per emergenza Covid-19, le attività dei servizi di ristorazione, è consentita agli esercizi di somministrazione e alle attività artigiane richiamate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22.04.2020, la vendita per asporto di bevande unitamente ai cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza medesima;
- esclusivamente ai fini dell'asporto è consentito il transito temporaneo ai veicoli sul Viale della Vittoria, previa segnalazione della targa al titolare dell'attività presso la quale viene effettuato l'asporto che successivamente provvederà a inoltrarla al Comando di Polizia Municipale.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza sull'applicazione del presente provvedimento

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, è ammesso ricorso Al Tribunale Amministrativo regionale della Toscana entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo online dell'ente

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.